



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 275 del 20/04/2022

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASL NO DI NOVARA PER PRESTAZIONI DI MEDICO SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PRESSO I PRESIDI DELL'ASL VCO PER IL PERIODO 01.06.2022 – 31.12.2022

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Premesso che con delibera n. 511 del 18/06/2021 veniva approvata la convenzione, con decorrenza dal 01/06/2021 al 31/05/2022, tra l'ASL VCO di Omegna e l'ASL NO di Novara per prestazioni specialistiche in neuropsichiatria infantile da rendersi in orario di servizio presso i presidi dell'ASL VCO;

Considerato che, con Delibera n. 97 del 16/02/2022, è stata modificata la convenzione in essere a decorrere dal 01/01/2022, al fine di accogliere la richiesta della specialista di effettuare la consulenza fuori dall'orario di lavoro;

Preso atto che, con mail del 17/02/2022, il Direttore della SOC Neuropsichiatria infantile chiedeva di prorogare la convenzione in essere dal 1/06/2022 al 31/12/2022 al fine di non interrompere l'attività ambulatoriale, vista la vacanza del posto;

Dato atto che, acquisito il nulla osta della Direzione Generale con mail del 14.03.2022, la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con nota prot. n. 18878 del 23/03/2022 chiedeva all'ASL NO di Novara la disponibilità a rinnovare la convenzione in essere alle medesime condizioni per il periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2022, condividendo altresì il disciplinare;

Visto che l'ASL NO con nota acquisita al prot. Arrivo n. 22167 del 06.04.2022 comunicava la disponibilità a rinnovare il rapporto convenzionale sino al 31.12.2022;

Considerato che il presente deliberato comporta un impegno presunto di spesa per il periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2022 di € 4.300,00 che va ad incrementare il precedente impegno assunto con delibera n. 511/2021, come integrato con delibera n. 97 del 16/02/2022, portando l'impegno ad una somma complessiva pari ad €. 8.500,00// per l'anno 2022, come comunicato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera;

PROPONE

- di rinnovare per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022 la convenzione con l'ASL NO di Novara per la collaborazione di un Dirigente Medico Specialista



NPI, approvando il disciplinare di convenzione che si allega alla presente deliberazione (All. A) per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente deliberato comporta un impegno presunto di spesa per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022 di € 4.300,00 che porta l'impegno precedentemente assunto con delibera n. 511/2021, come integrato con delibera n. 97 del 16/02/2022, ad un importo complessivo pari ad €. 8.500,00//, come comunicato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto;

DELIBERA

- 1) di rinnovare**, per le motivazioni riportate in premessa ed ivi richiamate, la convenzione con ASL NO di Novara per la collaborazione di un Dirigente Medico Specialista NPI per il periodo dal 01/06/2022 al 31/12/2022, approvando il disciplinare che si allega alla presente deliberazione (All. A) per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che** l'adozione del presente provvedimento comporta un impegno presunto di spesa per il periodo 01/06/2022 - 31/12/2022 di € 4.300,00 che porta l'impegno precedentemente assunto con delibera n. 511/2021, come integrato con delibera n. 97 del 16/02/2022, ad un importo complessivo pari ad €. 8.500,00//, come comunicato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, da imputarsi su:
AUT 3/2022 SUB 107 CONTO 3.10.04.90 BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2022.
- 3) di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto.
- 4) di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 5) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASL NO DI NOVARA PER

PRESTAZIONI DI MEDICO SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

PRESSO I PRESIDI DELL'ASL VCO

TRA

L'Azienda Sanitaria Regionale ASL NO di Novara, con sede legale in Novara, Viale

Roma n. 7 (P. I.V.A. 01522670031) rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile

della S.C. "Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane", Dr. Gianluca Corona

delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti

ASL NO approvato con deliberazione n 674/2015.

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa GIUSEPPINA PRIMATESTA Direttore Sostituto SOC

Affari Generali Legali ed Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con

deliberazione n. 65 del 28/01/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – L'ASL NO di Novara autorizza il proprio personale medico della S.C.

Neuropsichiatria Infantile a rendere a favore dell'A.S.L. V.C.O. attività professionale per

l'ambulatorio follow up dei nati prematuri, presso l'Azienda medesima.

L'attività di consulenza sarà assicurata dalla dott. ssa Alario Cinzia.

ART. 2 – L'attività di cui all'art.1 sarà resa al di fuori dell'orario di servizio che il sanitario

è tenuto ad espletare presso l'Amministrazione di appartenenza, per n.1 giorno al mese.

Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del

servizio di appartenenza del personale consulente.

ART. 3 – Il sanitario interessato presterà la propria attività secondo le indicazioni del

Direttore della struttura di appartenenza e della S.C. NPI dell'ASL VCO.

ART. 4 – Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL NO i

seguenti compensi: - compenso orario di €. 60,00 (sessanta) per ogni ora di prestazione oltre

ad € 30,00=(€. trenta/00) ad accesso, quale una tantum per il tempo di percorrenza

impiegato dal personale per raggiungere la sede ove effettuare la consulenza.

I suddetti compensi saranno attribuiti al prestatore d'opera nella misura del 95%, il restante

5% sarà trattenuto dall'ASL NO.

L'ASL VCO si impegna inoltre a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione

agli importi sopraindicati degli oneri previdenziali, assistenziali e di IRAP, determinati nella

misura del 23,80 + 8,5%.

Verranno rimborsate altresì le spese di viaggio debitamente documentate ed il rimborso pari

ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per la percorrenza chilometrica, tenuto conto

dei limiti imposti dalla Regione Piemonte, con circolari prot. N. 2447/U.C./SAN del 14

Agosto 2006 e prot. N. 2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006.

ART. 5 – L'ASL VCO comunicherà all'ASL NO – S.C. GPVRU - le ore di consulenza

effettuate dal personale medico. L'ASL NO fatturerà tali prestazioni all'ASL VCO, che

provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura.

ART. 6 - La presente convenzione ha validità **dal 01/06/2022 al 31/12/2022** fatta salva la

possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di

almeno 30 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le

parti contraenti.

ART. 7 - I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione

della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli

interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente

convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del

regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)

l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7

del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il

trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito

dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,

nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di

sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la

presente convenzione.

ART. 8 - L'ASL VCO garantisce per il consulente la copertura assicurativa per la

responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per

il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'Azienda cedente. La copertura

dovrà dunque essere garantita dall'ASL NO o, in difetto, dal professionista con oneri a

proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al

riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di

attività di servizio.

ART. 9 - È fatto obbligo al consulente di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL

VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva

deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività

lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è

stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190

del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet

aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" –

Prevenzione della corruzione. L'ASL NO si impegna a comunicare ai propri consulenti il
suddetto obbligo.

ART. 10 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.241/1990.

ASL NO DI NOVARA AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Il Responsabile S.C. Gestione Personale di Omegna

E Valorizzazione delle Risorse Umane Il Direttore Sostituto SOC

Affari Generali Legali e Istituzionali

Dr. Gianluca CORONA Dott. ssa Giuseppina Primatesta